

Repertorio n. 73596

Raccolta n. 35064

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di maggio.

In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n.1.

Avanti a me, dottor Francesco Candido Baravelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, sono presenti i signori:

PARIS Sara, nata Treviso (TV) il 28 gennaio 1981, residente a Treviso (TV), Via Nervesa della Battaglia n. 18, cittadina italiana, codice fiscale PRS SRA 81A68 L407L;

PIASER Simone, nato a Treviso (TV) il 29 luglio 1971, residente a Roncade (TV), Via Castello n. 14, cittadino italiano, codice fiscale PSR SMN 71L29 L407E;

STOCCO Roberto, nato a Treviso (TV) il 12 novembre 1955, residente a Treviso (TV), Via Attilio Lazzari n. 12, cittadino italiano, codice fiscale STC RRT 55S12 L407X;

ZAGO Massimiliano, nato a Treviso (TV) il 13 novembre 1970, residente a Villorba (TV), Via Ortigara n. 7, cittadino italiano, codice fiscale ZGA MSM 70S13 L407K.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, conven-gono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori PARIS Sara, PIASER Simone, STOCCO Roberto e ZAGO Massi-miliano dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, una as-sociazione culturale, denominata:

"TREVISO SOTTERRANEA"

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Treviso (TV), Via Lazzari n.12.

ARTICOLO 3

L'associazione si prefigge lo scopo di svolgere la ricerca, lo studio, la tutela, la valorizzazione e promozione a fini culturali e turistici delle strutture ipo-gee della città di Treviso e provincia, attraverso visite, conferenze, esposi-zioni e preparazione di materiale informativo.

ARTICOLO 4

L'Associazione avrà come principi informatori: assenza di fini di lucro, e-sclusivo perseguimento di finalità di natura culturale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazio-ni fornite dagli associati, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere atti-vità diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche margi-nali.

ARTICOLO 5

L'associazione è retta dallo Statuto che, omessane la lettura per espressa di-spenza datamene dai Comparenti si allega al presente atto sotto la lettera "A" affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 7

Impregiudicate le facoltà statutarie, a comporre il Consiglio direttivo dell'Associazione, composto di 4 (quattro) membri vengono nominati per il primo anno i predetti signori PARIS Sara, PIASER Simone, STOCCO Ro-

**Registrato a
Treviso**

il 11/06/2014
al n. 7290 serie 1T
Euro 245,00

berto e ZAGO Massimiliano.

Vengono nominati Presidente dell'Associazione il signor Stocco Roberto.; Vice - Presidente dell'Associazione il signor Piaser Simone.

ARTICOLO 8

Il patrimonio associativo iniziale è di Euro 40,00 (quaranta virgola zero zero) già versato dagli associati per Euro 10,00 (dieci/00) ciascuno.

ARTICOLO 9

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici); quelli successivi il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 10

Le spese ed imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della associazione.

ARTICOLO 11

I comparenti delegano il Presidente della Associazione ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle eventuali modifiche od integrazioni richieste dalle competenti autorità, ove fosse ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Comparenti, i quali da me interpellati l'hanno in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine una e quanto è nella presente di un foglio e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore diciannove e dieci.

F.to Zago Massimiliano

- " Simone Piaser
- " Sara Paris
- " Roberto Stocco
- " Francesco Candido Baravelli

ALLEGATO "A" REP. 73596 RACC. 35064

STATUTO

TREVISO SOTTERRANEA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata:

“TREVISO SOTTERRANEA”

L'associazione ha sede a Treviso, Via Lazzari n.12.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione culturale “TREVISO SOTTERRANEA” è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della Legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6

(Finalità dell'associazione)

La specifica finalità dell'associazione è la ricerca, lo studio, la tutela, la valorizzazione e promozione a fini culturali e turistici delle strutture ipogee della città di Treviso e provincia, attraverso visite, conferenze, esposizioni e preparazione di materiale informativo.

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'associazione culturale opera principalmente nel territorio del comune di Treviso, ma la sua area di interesse travalica questi confini territoriali, estendendosi a tutta la Provincia di Treviso.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

ART. 8

(Ammissione)

Sono associati tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione che hanno nel tempo dimostrato con attività di studio, convegni, relazioni o altro materiale divulgativo la conoscenza delle strutture ipogee della città di Treviso e comunque interesse in tale settore e sono iscritte alla medesima at-

traverso il tesseramento e il pagamento della quota associativa.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo, su domanda del richiedente.

ART. 9

(Diritti)

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

ART. 10

(Doveri)

Gli associati devono seguire le normative dell'associazione e rendere conto al consiglio direttivo delle proprie attività.

ATR. 11

(Esclusione)

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio ha possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 12

(Indicazione degli organi)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il vice presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, il Presidente Onorario e il Vice Presidente Onorario.

Tutte le cariche sono gratuite.

CAPO I. L'assemblea

ART. 13

(Composizione)

L'assemblea è composta da tutti gli associati, è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente, o da un Vice presidente, nominato dagli associati.

ART: 14

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente dell'organizzazione.

Il presidente convoca l'assemblea attraverso mail contenente l'ordine del giorno.

ART. 15

(Validità dell'assemblea)

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile)

ART. 16

(Votazione)

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazio-

ni previste per l'approvazione e la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. Le delibere di scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

ART. 17

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale (e di trarne una copia)

Capo II Il Consiglio Direttivo

ART. 18

(Composizione)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 19

(Presidente del Consiglio Direttivo)

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 20

(Durata e funzioni)

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di un anno e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei 2/3 degli aderenti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

CAPO III

Il Presidente

ART. 21

(Elezione)

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 22

(Durata)

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo

L'assemblea, con la maggioranza dei 2/3, può revocare il presidente.

ART. 23

(Funzioni)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che tutto sia custodito presso la

sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli associati.

CAPO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 24)

(composizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione dell'Associazione.

Esso è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra coloro che non fanno parte del Consiglio direttivo; dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili alla fine del mandato.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono presenziare alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo.

CAPO V

PRESIDENTE ONORARIO E VICE PRESIDENTE ONORARIO

ART. 25)

Potrà essere nominato un Presidente e un Vice Presidente onorario i quali non avranno alcun diritto di voto ma solamente di intervento e parola nelle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 26

(Indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

Contributi e quote associative;

Eventuali donazioni e raccolte fondi;

ART.27

(I beni)

I beni acquistati dall'associazione sono ad essa intestati.

ART. 28

(Contributi)

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli associati, stabilita dall'assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dagli associati, o dalle persone fisiche o dalle persone giuridiche estranee all'Associazione.

ART. 29

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 30

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie; deve essere documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell'Associazione.

ART. 31

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualche causa, i beni costituenti il patrimonio dell'associazione, dopo la liquidazione, sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ai sensi della Legge 622/96 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32

(Bilanci e conto consuntivo)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno in corso.

Il bilancio preventivo, se necessario, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 33

(Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, diviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso, nonché i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

ART. 34

(Controllo sul bilancio)

I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori dei conti, se istituito che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati in bilancio, e sottoposti all'assemblea.

ART. 35

(Approvazione del bilancio)

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati dall'assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo il conto consuntivo sono depositati presso la sede dell'organizzazione e possono essere consultato da ogni associato.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci vengono trascritti sui verbali. Dai bilanci devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Tutte le scritture contabili vengono conservate presso la sede e sono consultabili da chiunque.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

ART. 36

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

ART. 37

(Stipulazione delle convenzioni)

La convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione.

ART. 38

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 39

(Collaboratori di lavoro autonomo)

L'associazione (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti di legge.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ

ART. 40

(Responsabilità e assicurazione degli associati)

Gli associati sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 41

L'associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Zago Massimiliano

" Simone Piaser

" Sara Paris

" Roberto Stocco

" Francesco Candido Baravelli